Il ministero della giustizia smentisce l'interpretazione del notariato nazionale

Srls, statuto standard optional

Sempre ammissibile la redazione di atti costitutivi ad hoc

Pagina a cura
DI LUCIANO DE ANGELIS

Anche nelle srl semplificate è ammissibile discostarsi completamente dagli atti costitutivi standard di cui al dm 138/2012, utilizzando clausole idonee a soddisfare le reali esigenze dei soci.

L'interpretazione, coerente con quanto avviene in altri stati europei (Germania e Spagna in primis) è in netto contrasto con quanto sostenuto fino a oggi dal Consiglio nazionale del Notariato.

I termini della questione. Le incertezze interpretative in merito alla integrabilità/modificabilità dello statuto standard nascevano dall'apparente contraddizione fra l'art. 2463-bis c.c., ai sensi del quale «l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard» e il citato dm 138/2012 relativo al regolamento sul modello standard della srls, laddove si dispone che per quanto non regolato dal modello standard si applicano le norme ordinarie in tema di srl, «ove non derogate dalla volontà delle parti».

Il notariato nazionale (si veda *ItaliaOggi* dello scorso 30 agosto), seguito da notariato del Triveneto (massima R.A. 1 del settembre 2012), riteneva che i contenuti del modello standard «non potevano che essere quelli predefiniti nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia di qualsiasi pattuizione ulteriore». Di diverso avviso era Assonime (si veda *ItaliaOggi Sette* del 5 novembre) secondo cui il divieto di inserire clausole ulteriori avrebbe snaturato la natura stessa della srl che si connota da una sostanziale apertura di variazioni organizzative e reso altresì pleonastica la stessa presenza del notaio all'atto.

La posizione definitiva del ministero della giustizia. Il ministero della giustizia (su richiesta del Mise) si esprime ufficialmente con parere 10 dicembre 2012 (prot. 43644) sull'annosa questione. A riguardo i tecnici di via Arenula hanno ritenuto non corretto interpretare la dizione di cui all'art. 2463-bis c.c. ai sensi della quale «l'atto costitutivo deve esser redatto secondo modello standard» come norma limitativa dell'autonomia negoziale delle parti (vero paradigma del modello societario srl) che intendono adottare il nuovo modello societario in questione.

L'interpretazione ministeriale, infatti, più che letterale è di tipo teleologico cioè indirizzata a dare un valore preponderante allo scopo della norma che nel caso di specie sarebbe quello di favorire l'accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali, nonché quello di agevolare la fase della costituzione mediante l'utilizzazione di un modello predefinito (ma perciò non inderogabile) di atto costitutivo e statuto, idoneo a garantire la gratuità della prestazione professionale del notaio. In virtù di ciò si legge nel parere ministeriale «del tutto irragionevole sarebbe, dunque, ritenere che agli infratrentacinquenni possa essere limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato, così precludendo la facoltà di ricorrere alla nuova tipologia societaria, in evidente contrasto con le finalità primarie del sistema normativo in questione».

Uno statuto rigorosamente standardizzato, in definitiva avrebbe determinato un prezzo davvero «troppo caro» ai giovani per l'esiguo risparmio (1.000/1.500 euro) che la scelta della srl semplificata avrebbe loro garantito. Basti pensare che l'utilizzo pedissequo dell'atto standard avrebbe portato da un lato a società di durata indeterminata con conseguente ammissibilità del recesso «ad nutum» di ogni socio e dall'altro in assenza di clausole di prelazione e gradimento, alla assoluta libertà di vendita di quote a chiunque avesse non compiuto il 35° anno di età con sostanziale rischi di «distruzione» della compagine e dei rapporti sociali inizialmente instaurati.

Insomma, più un disincentivo che un incentivo a costituire società, che nella forma semplificata sarebbe stata scelta presumibilmente quasi esclusivamente in forma unipersonale.

Le conseguenze pratiche di tali interpretazioni. Pare evidente che la citata posizione del ministero della giustizia attenui le differenze fra società semplificata e società a capitale ridotto ex art. 44 legge 144/2012. Anche nelle prime, infatti, sarà d'ora innanzi ammissibile per esempio introdurre l'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, le decisioni attraverso consenso scritto e consultazione espressa per iscritto (art. 2475 c.c. per il cda ex art. 2479 per la compagine sociale), clausole di prelazione e gradimento (art. 2469 c.c.), diritti particolari in capo ai soci (2468 c.c.), modifiche ai quorum assembleari (art. 2479-bis c.c.), approvare il bilancio entro i 180 giorni (art. 2478-bis c.c.) e così via.

Di contro resterà precluso alle società in commento nominare amministratori esterni come invece ammissibile nelle srl a capitale ridotto e soprattutto, ammettere soci over trentacinquenni sia in sede di prima costituzione sia a seguito di cessioni quote inter vivos.

In sintesi

	Srl semplificata	Srl a capitale ridotto
Chi può utilizzarla	Soci persone fisiche che non abbiano compiuto il 35° anno di età	Soci persone fisiche senza alcuna limitazione di età
Cessione quote	Ammissibili per atti inter vivos solo fra soci, persone fisiche, under 35	Sempre ammessa a condizione che i soci siano persone fisiche
Statuto standard	Utilizzabile in via facoltativa; ammissibile la redazione di atti costitutivi diversi dallo standard	Non è prevista l'utilizzazione di alcuno statuto standard
Onorari notarili	Onorari notarili non dovuti in caso di utilizzo di modelli standard	Onorari notarili sempre dovuti.
Diritti di segreteria e imposta di bollo	Esenti (sembrerebbe) anche nei casi di modelli non standardizzati	Sempre dovute

Il risparmio non è in discussione

Con la possibilità legalmente riconosciuta alle società semplificate di discostarsi dal modello standard adottando di fatto uno statuto ordinario, seppure nei limiti specifici contemplati dall'art. 2463-bis, devono essere riconsiderate le differenze fra la società semplificata e quella a capitale ridotto in termini di costi. Nell'art. 3 della legge 24 marzo 2012, n. 27 (di conversione del dl 24 gennaio 2012) si prevede che «L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».

A riguardo, non pare che l'esenzione dalle spese di segreteria e dai bolli siano legate allo statuto standard quanto alla età giovanile dei soci che connotano tale società. In relazione a tale interpretazione può ancora sussistere il risparmio legato alla tipologia societaria «srl semplificata» anche a fronte di statuti non standardizzati. In pratica il risparmio legato ai diritti di segreteria (92,70 euro) e di imposta di bollo per la domanda al Registro delle imprese mediante modello unico informatico, imposta che recentemente le Cciaa hanno abbassato per le società a capitale ridotto (oggi 65 euro rispetto ai precedenti 156) dovrebbe continuare a ritenersi applicabile anche su statuti modificati.

In merito agli oneri notarili (si veda *ItaliaOggi* dello scorso 17 agosto) dovranno distinguersi due situazioni:

- l'utilizzo del modello statuto standard eventualmente integrato con qualche semplice, ma fondamentale disposizione (per esempio, durata della società) , non dovrebbe comportare alcun onere;

- di contro per l'utilizzo di atti costitutivi integrati profondamente rispetto allo standard o la redazione di atti costitutivi ad hoc il notaio dovrà essere remunerato in relazione alla consulenza e al lavoro concretamente apportato.

ItaliaOggi — DIRITTO E IMPRESA — Venerdì 17 Agosto 2012 — 29

SRL SEMPLIFICATA/ L'applicazione dello schema per lo statuto e l'atto costitutivo

Integrabile il modello standard

I soci possono prevedere regole a misura della società

DI LUCIANO DE ANGELIS

Alle parti sarà ammesso disciplinare la società secondo le regole proprie della srl per tutti i temi non regolamentati dallo statuto standard, con possibilità quindi di assoggettare l'ente anche a regole ad hoc. È questo l'aspetto più rilevante delle nuove srl semplificate, che emerge dalla definitiva emanazione del modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto riferito alle società di capitali in veste «minor».

Le previsioni del regolamento ministeriale. Nel decreto del Ministero della giustizia 23 giugno 2012 pubblicato in *G.U.* n. 189 dello scorso 14 Agosto 2012 (si veda *ItaliaOggi* del 15 Agosto) si legge che l'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie della srl di cui all'art. 2463-bis del codice civile, dovrà essere redatto secondo il previsto modello standard. Per quanto non previsto dall'anzidetto modello, continua il regolamento, si applicano le norme in tema di srl (disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo VII del codice civile), «ove non derogate dalla volontà delle parti». Ciò significa che per tutto quanto non previsto dal modello standard (presumibilmente vario per permetterne idonee variazioni redatto in modo davvero minimalista) i soci possano [illegible] l'applicazione automatica [illegible] regole [illegible] sulla srl [illegible] della società (che di-versamente parrebbe contratta a tempo indeterminato con implicita ammissibilità del recesso ad nutum da parte dei soci), le materie riservate ai soci o agli amministratori, le regole in caso di successione della quota morte causa, eventuali situazioni di recesso convenzionale, ecc. In sostanza, quindi, il modello potrebbe essere integrato con tutte le disposizioni convenzionali che possono connotare le ordinarie società a responsabilità limitata. Non solo, in relazione al fatto che le regole delle srl possano esser derogate da specifici accordi delle parti appare ammissibile che fra le clausole integrative possano essere inserite espressi richiami alle norme in tema di spa (ad esempio, in merito all'art. 2388 c.c. circa il funzionamento del consiglio di amministrazione, alle modalità di recesso del socio di cui all'art. 2437 e segg. c.c. ecc).

In altri termini, fermo restando le norme obbligatorie previste dall'art. 2463-bis e dal modello standard, che sono da ritenersi inderogabili per chi voglia costituire una srl semplificata (denominazione, capitale massimo e necessità di conferimento dello stesso in denaro, età massima dei soci, amministrazione riservata ai soci, presidenza dell'assemblea riservata all'amministratore unico o al presidente del cda ecc.) per il resto la società ha la possibilità di applicare di default le regole base della srl o di introdurre all'interno dello stesso (ma anche al di fuori di esse) specifiche scelte dei soci.

Dette disposizioni, oltre che in linea con quanto previsto in alcune legislazioni comunitarie (es. Germania) appaiono apprezzabili in quanto consentono ai soci di adattare la struttura societaria alle loro specifiche esigenze, ampliando sostanzialmente, le situazioni in cui il modello srl semplificata potrà essere adottato

I costi della costituzione. Di norma la costituzione di srl semplificate (e il concetto è ribadito nel modello standard) sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e sono escluse da costi notarili.

In merito a questi ultimi, tuttavia, si è dell'avviso che l'esclusione riguardi la mera redazione dello statuto standard con il rimando di quanto non applicabile alle regole basiche in tema di srl.

Se invece i soci chiederanno al notaio di integrare tali disposizioni (e la laconicità delle norme di base richiederanno a mio avviso quasi sempre integrazioni ad-hoc) in dette costituzioni sarà ben difficile pretendere che tale «statuto nello statuto» possa esser redatto gratuitamente dal professionista.

I limiti del modello. La predisposizione dello statuto standard non poteva certamente risolvere i limiti congeniti del modello srl semplificata che, infatti, rimangono in tutta la loro evidenza. La bassa capitalizzazione, iniziale, ad esempio, continuerà a determinare la scarsa affidabilità bancaria per i soci che vorranno avvalersi del modello, con conseguente necessità nella maggior parte dei casi di ricorrere a fideiussioni personali. Inoltre, se il capitale sociale non verrà integrato nel tempo da riserve di bilancio, questi prestiti dei soci saranno automaticamente assoggettati alla postergazione prevista dal 2467 e c. Oltre a ciò, la srl erroga all'art. 2484,c.c. [illegible] rendererà necessario [illegible] estinzione [illegible] capitale [illegible]

LE REGOLE DELLA SRL

A d o z i o n e del modello standard senza integrazioni	*Per quanto non previsto dall'art. 2463-bis e dal modello standard si applicheranno le norme in tema di srl previste dal codice civile*
A d o z i o n i del modello standard con integrazioni	*Le previsioni codicistiche e statutarie potranno essere integrate (non modificate) per espressa volontà delle parti, con apposite clausole inserite in sede costitutiva*

Ilva Taranto, autorizzazione a fine settembre

Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha fissato per il 30 settembre la conclusione della procedura per l'aggiornamento ambientale integrato della Autorizzazione ilva di Taranto, rilasciata il 4 agosto 2012 dal Prestigiacomo. Lo ha detto con il presidente della Regione Puglia Vendola [illegible] la nota spiegando che [illegible] erano più restrittive delle norme nazionali, e il Tar ha dato parzialmente ragione ad Ilva».

Inoltre, aggiunge Clini, «il procuratore capo della Repubblica ha trasmesso al ministero [illegible] 2 febbraio 2012, le perizie epidemiologiche [illegible] ordinate dalla Procura nel caso Ilva». Il ministro Clini ha [illegible] Commissione ministeriale [illegible] procedura istruttoria (AIA) [illegible] prescritti ambiente [illegible]